

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 2020

Imposta sul consumo delle bevande edulcorate. (20A05722)

(GU n.260 del 20-10-2020)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE  
del Ministero dell'economia e delle finanze

e

IL DIRETTORE GENERALE  
per l'igiene e la sicurezza  
degli alimenti e la nutrizione  
del Ministero della salute

Visto l'art. 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale e' istituita un'imposta di consumo sulle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume;

Visto l'art. 1, comma 662, della predetta legge n. 160 del 2019, che, ai fini dell'applicazione della predetta imposta di consumo sulle bevande edulcorate, stabilisce che per edulcorante si debba intendere qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande;

Visto l'art. 1, comma 667, della predetta legge n. 160 del 2019, che stabilisce, ai fini dell'applicazione del medesimo art. 1, commi da 661 a 676, che il contenuto complessivo di edulcoranti presente nelle predette bevande deve essere determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza e che, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, tale potere debba essere stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensita' di sapore;

Visto l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, parte B, punto 2, recante la lista degli edulcoranti di cui e' autorizzato l'uso negli alimenti;

Visto l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, parte E, punto 14, recante la lista degli edulcoranti di cui e' autorizzato l'uso nelle bevande;

Visti i dati riportati nella tabella 3, capitolo 7 paragrafo 1.4 del dossier scientifico dell'anno 2017, elaborato dal Centro di ricerca alimenti e nutrizione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e l'opinione scientifica EFSA Journal 2013;11(7):3301 in cui e' indicato il potere dolcificante, a confronto con il saccarosio, di sostanze edulcoranti naturali e sintetiche;

Considerato che ai fini dell'applicazione della predetta imposta sul consumo delle bevande edulcorate e di quanto indicato specificamente nel comma 662 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, nel rispetto della normativa europea in materia di utilizzo degli additivi alimentari si rende preliminarmente necessario stilare un elenco, delle sostanze in grado di conferire sapore dolce alle bevande, che ricomprenda le sostanze di cui al predetto allegato II, parte E, punto 14 al regolamento (CE) n. 1333/2008 ed alcuni zuccheri;

Considerato che, ai sensi del comma 666 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'esenzione dalla predetta imposta di consumo sulle bevande edulcorate e' valutata in relazione al contenuto complessivo di edulcoranti espresso in grammi e determinato, ai sensi del successivo comma 667, con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza presente nelle medesime bevande;

Considerato che, ai fini dell'applicazione della predetta imposta di consumo sulle bevande edulcorate, si rende quindi necessario, sulla base dei dati riportati nei riferimenti scientifici sopra citati, stabilire convenzionalmente, in una apposita tabella, il predetto potere dolcificante di ciascuna delle sostanze utilizzabili per conferire sapore dolce alle bevande contenute nel predetto elenco, esprimendo lo stesso anche in termini di equivalenza tra la quantita' di un grammo di saccarosio e la corrispondente quantita' di ciascuna sostanza edulcorante;

Decretano:

Art. 1

Determinazione del potere edulcorante  
convenzionale degli edulcoranti

1. Per le sole finalita' dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, comma 662, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nella tabella di cui al presente comma, sono individuati, per ciascuna sostanza ivi indicata in grado di conferire sapore dolce alle bevande, il potere edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio e le conseguenti quantita' equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. La tabella di cui al comma 1 e' aggiornata periodicamente anche in relazione all'introduzione, nel settore produttivo delle bevande edulcorate, di sostanze edulcoranti non previste nella medesima tabella.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2020

Il direttore generale  
delle finanze  
Lapecorella

Il direttore generale  
per l'igiene e la sicurezza

21/10/2020

\*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

degli alimenti e la nutrizione  
Casciello